

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 9 settembre 2016, n. 117

**Legge 82/06, art. 9 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dei mosti e dei vini, compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvée) atte a dare vini spumanti.**

**Campagna vendemmiale 2016/2017.**

#### **Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari**

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTA** l'istruttoria espletata dal Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee;

**VISTO** il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** in particolare l'articolo 80 e l'allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n.1308/2013 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81;

**VISTO** l'allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1308/2013 che stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

**VISTO** quanto stabilito nel medesimo allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell'arricchimento;

**VISTA** l'appendice all'allegato VII che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli all.ti VII Parte II e VIII Parte I;

**VISTO** il punto 6, della Sezione B, dell'allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CIII, nella quale ricade la Regione Puglia le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,50% vol.;

**VISTA** la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b), che consente agli Stati membri di portare il titolo

alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

**VISTO** l'allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n.606/2009, nonché l'allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

**VISTA** la Legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernete l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*" ed in particolare l'articolo 9, comma 2, che dispone che le regioni e le province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

**VISTO** il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante "*Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli*", con il quale all'articolo 2, si stabilisce che le Regioni e le Province Autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.

**VISTA** la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 "*Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia*";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 settembre 2003, n. 1371 "*Classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino*" che ha approvato, tra l'altro, l'elenco delle varietà autorizzate nella regione Puglia per la produzione di vino;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 22 del 21/01/2013 avente ad oggetto: «D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371 - "*Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino*". Aggiornamento dell'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Puglia»

**VISTA** la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 269 del 12/07/2016 che determina il periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016

e prevede l'inizio di tali pratiche a partire dal giorno 25 luglio 2016;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, relativa ad "*Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione*", con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

**VISTA** l'istanza di Assoenologi – Puglia – Basilicata – Calabria del 07/07/2016, acquisita agli atti del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee prot. n. 0056619 del 11/07/2016, per l'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2016/2017;

**PRESO ATTO**, altresì:

- del parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, a seguito di consultazione online per la campagna 2016/2017;
- di quanto segnalato dai Servizi Provinciali dell'Agricoltura e dall'Associazione Regionale Consorzi di Difesa Puglia;
- del parere favorevole all'autorizzazione dell'arricchimento per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti su tutto il territorio regionale pugliese trasmesso dal CREA con nota prot. n. 36564 del 04/08/2016 ed acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee in data 04/08/2016 al prot. n. 63417;

**RITENUTO:**

- per le motivazioni sopra evidenziate, che l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consenta di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
- che per la campagna vitivinicola 2016/2017, si possa consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, entro il limite massimo di 1,5% vol.;
- che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale;
- che l'effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone di:

- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2016/2017, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
  - a) Vini;
  - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
  - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
- autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2016/2017, nel territorio della Regione Puglia,

- l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta;
- stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nella territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
  - disporre che il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee provveda a trasmettere copia del presente atto a:
    - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
    - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio;
  - pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2016/2017, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
  - a) Vini;
  - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
  - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
- di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2016/2017, nel territorio della Regione Puglia,

l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta;

- di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nella territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
- di disporre che il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee provveda a trasmettere copia del presente atto a:
  - MIPAAF;
  - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale;

Il presente provvedimento:

- a) è composto da n° 7 (sette) facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e nel sito ufficiale del Servizio Produzioni arboree ed erbacee;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- f) non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  
Dott. Luigi Trotta